

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 31 LUGLIO 2001

N. 115

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI MASSAFRA (Taranto)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 141 str. del 21.07.92

Pag. 6972

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 111 suppl. del 09.06.92

Pag. 6973

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 36 suppl. del 21.02.92

Pag. 6996

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI MASSAFRA (Taranto)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 141 str. del 21.07.92**COMUNE DI MASSAFRA
Provincia di Taranto****Modifiche allo STATUTO COMUNALE
pubblicato nel B.U. n. 57 del 17 maggio 2000**

Con Delibera del Commissario Straordinario n.212 del 31/5/2001, vistata senza rilievi dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo di Taranto il 8/6/2001, al n. 318 sono state approvate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Articolo 7

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "Ha un proprio stemma e gonfalone araldicamente così rispettivamente definiti: 1) «D'azzurro, alla torre merlata di tre alla Ghibellina, al naturale, aperta, finestrata e murata di nero, fondata sulla pianura erbosa di verde» 2) «Drappo troncato di azzurro e di verde, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato della stemma della città con l'iscrizione centrata in oro "Città di Massafra". Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è riccamente di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Crava e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro».

L'uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato con apposito regolamento.

Articolo 22

Al comma 1, le parole "dell'art. 17" sono sostituite dalle parole "dell'art. 19".

Articolo 33

Al comma 1, dopo le parole "sugli atti fondamentali indicati:" sono sopresse le parole: "nell'art. 32 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990" ed inserite le parole "nell'art. 42 della L. 18 agosto 2000" n. 267.

Articolo 37

Al comma 2, dopo le parole "la metà dei Consiglieri assegnati al Comune" sono inserite le parole "non computando a tal fine il Sindaco".

Articolo 43

Il comma 6 è soppresso.

Articolo 46

Al comma 4, dopo le parole "dall'esercizio della funzione adottato ai sensi" sono sopresse le parole "dell'art. 15, comma 4 bis Legge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive modifiche" ed inserite le parole: "dell'art. 59 della L. 18 agosto 2000 n. 267"

Articolo 51

Al comma 3, lettera "n" dopo le parole: "gli accordi di programma di cui" sono sopresse le parole: all'art. 27 della L. 8.giugno 1990 n. 142" ed inserite le parole: "all'art. 34 della Legge 18 agosto 2000, n. 267"

Articolo 52

Al comma 1, lett. b, sono sopresse le parole " di sanità e di igiene pubblica";

Il comma 2 è sostituito dal seguente: Il Sindaco quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Articolo 62

Al comma 2, lettera "f", dopo le parole: "ad ecce-

zione di quelle di cui” sono sopresse le parole: “all’art. 38 della Legge 142/90” e sono inserite le parole: “agli articoli 50 e 54 della Legge 18 agosto 2000, n. 267”.

Articolo 63

Al comma 2, dopo le parole: “di lavoro autonomo, ai sensi” sono sopresse le parole: “dell’Articolo 6, comma 4 della Legge 127/97” e sono inserite le parole: “degli articoli 109 e 110 della Legge 18 agosto 2000, n. 267”.

Il comma 3 è sostituito dal seguente “La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio, composto come stabilito dall’art. 34 comma 7 della Legge 18. agosto 2000, n. 267”

Articolo 86

Il comma 3 è sostituito dal seguente: “La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio, composto come stabilito dall’art. 34 comma 7 della Legge 18 agosto 2000, n. 267”

Articolo 87

Al comma 1 dopo le parole: “con la procedura stabilita” sono sopresse le parole: “dall’art. 4, commi terzo e quarto, della Legge 8 giugno 1990, n. 142” ed inserito le seguenti: “dall’art. 6, commi 4 e 5 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 111 suppl. del 09.06.92

**CITTA’ DI MONTE SANT’ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA**

**STATUTO
COMUNALE**

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 Il comune

Il Comune di Monte Sant’Angelo è l’ente esponenziale della comunità autonoma dei cittadini che vivono nel suo territorio. La rappresenta democraticamente ed unitariamente, ne interpreta ed esprime i bisogni, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando le funzioni determinate da leggi generali della Repubblica e quelle attribuite o delegate da altre leggi, statali e regionali, secondo le norme fondamentali stabilite dallo Statuto nell’ambito dei principi della Costituzione, della Carta europea dell’autonomia locale e della legge.

Art. 2 Il territorio

Il territorio del Comune, costituito dalla parte del promontorio del Gargano delimitata dalla legge, comprende, oltre al centro abitato con lo storico rione “Junno” e alle frazioni di Macchia (Marina di Monte Sant’Angelo e di Ruggiano, la Grotta dell’Arcangelo Michele, il quale, secondo la tradizione, la consacrò a sede universale del suo culto, così rendendo la città, che intorno ad essa sorse e si sviluppò, centro di primaria importanza della cristianità.

Art. 3 La sede

1. Comune ha sede nel centro abitato ed è ubicato nell’ex convento dei Celestini, ove, di norma, si tengono le adunanze degli organi elettivi e collegiali.

2. L’eventuale trasferimento della sede è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 4 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

3. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.

4. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.

5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5 Titolo di città

1. Il Comune si fregia del titolo di Città, conferito dal Papa Bonifacio IX con la bolla "Rerum omnium" del 5 dicembre 1401, ed ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.

2. La modifica dello stemma o del gonfalone, o di entrambi, è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

3. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, l'uso e la riproduzione del Gonfalone e dello Stemma sono disciplinati dal regolamento.

Art. 6 Civica benemerenzza e cittadinanza onoraria

1. Il Comune conferisce un attestato di Civica Benemerenzza alle istituzioni ed ai cittadini che si siano particolarmente distinti nel campo professionale, culturale, scientifico, produttivo, sportivo, sociale e politico.

2. Il Comune conferisce la Cittadinanza Onoraria a coloro che abbiano acquisito rilevanti titoli di merito per l'opera profusa verso la Comunità locale.

3. La Civica Benemerenzza e la Cittadinanza Onoraria sono conferite dal Consiglio comunale a maggioranza dei sei settimi dei consiglieri assegnati.

Art. 7 Principi programmatici

1. Il Comune, nell'esercizio e nei limiti delle sue funzioni, anche in concorso con la Comunità Montana del Gargano, con la provincia di Foggia, con la regione Puglia e con la Stato, promuove, nel quadro dei principi della Costituzione della Repubblica, lo sviluppo economico, civile e sociale della comunità

ponendo in essere ogni iniziativa ed intervento rivolti:

- a valorizzare pienamente le risorse umane, economiche ed ambientali della popolazione e del territorio;
- a favorire le opportunità di lavoro, specie dei giovani;
- a contrastare il grave fenomeno della emigrazione involontaria dei suoi cittadini;
- a promuovere e sostenere l'iniziativa economica pubblica e privata, ivi comprese le forme di associazionismo e di cooperazione;

2. Il Comune, in particolare:

- a) promuove la solidarietà della comunità quale dovere inderogabile dei singoli e dei gruppi nei riguardi dei più svantaggiati sotto ogni aspetto ed opera, in quanto suo compito precipuo, per la rimozione di qualsiasi ostacolo che limiti, di fatto, la libertà, l'uguaglianza e la pari dignità dei cittadini onde rendere effettivo il pieno sviluppo della persona umana e il diritto di tutti alla partecipazione politica e amministrativa;
- b) assicura la tutela e la promozione dei valori civili, storici, artistici, religiosi e culturali della comunità affinché, insieme alle significative tradizioni popolari, continuino ad esprimerne, nel tempo e nello spazio, l'identità originaria, rafforzandola e rilanciandola nel naturale processo storico di sviluppo e di rinnovamento;
- c) opera, per quanto di sua competenza, affinché siano sempre più rafforzati il carattere ed il ruolo universalmente riconosciuti di centro religioso di primaria importanza della Città e del suo Santuario;
- d) promuove le condizioni per una più alta qualità della vita operando per la salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'ambiente da ogni forma di inquinamento; privilegia la realizzazione di un sistema integrato del territorio, in particolare tra aree costiere ed aree interne;
- e) promuove le condizioni ed attuazioni positive per la realizzazione della parità, anche di fatto, della donna e di pari opportunità tra le donne e gli uomini; così come previsto dalla legge 10 aprile 1991 n° 125.
- f) assicura un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute e promuove le condizioni idonee a prevenire e combattere le cause di disadattamento, di emarginazione e di devianza ed a favorire lo sviluppo normale ed armonico della personalità dei singoli, specie dei giovani, nonché il loro inserimento sociale affinché tutti

possano contribuire, secondo le proprie attitudini e capacità, alla costruzione di una comunità sempre più libera e partecipe nel più ampio contesto della comunità nazionale e nella prospettiva della comunità dei popoli dell'Europa;

- g) cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale anche mediante il coinvolgimento e la valorizzazione delle associazioni di volontariato;
- h) promuove strutture adeguate per l'assistenza agli anziani, agli invalidi ed agli inabili e per il recupero dei tossicodipendenti e degli alcolisti;
- i) promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia; assicura sostegno alla maternità e all'infanzia e alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli;
- j) concorre a promuovere, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritto dei bambini e dei giovani, il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione; pone in essere iniziative rivolte a prevenire e combattere il fenomeno dell'evasione dell'obbligo scolastico;
- k) promuove le condizioni per la realizzazione del diritto ad una abitazione sicura e dignitosa;
- l) concorre, con enti, istituzioni e associazioni di categoria, a realizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità valorizzando e promuovendo, in connessione con le specifiche vocazioni territoriali, le attività produttive nel campo turistico, artigianale, commerciale, forestale, zootecnico, agricolo, industriale e dei servizi anche mediante il sostegno all'imprenditoria locale ed esterna, e società di incentivo;
- m) promuove e sostiene iniziative rivolte alla organizzazione e alla utilizzazione del tempo libero con particolare riguardo alle attività culturali, sociali, ricreative e sportive favorendo l'associazionismo e attivandosi per l'istituzione di servizi per i giovani e gli anziani, nonché per la realizzazione e la cura di giardini e parchi pubblici;
- n) organizza tempi e modalità della vita urbana in funzione delle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle donne e dei lavoratori;
- o) promuove e valorizza, avvalendosi anche dell'attività della Associazione "Pro Loco", ogni iniziativa rivolta a suscitare un sempre più ampio interesse nei riguardi della città e del suo territorio e a migliorarne la ricettività;
- p) tutela e valorizza il patrimonio storico e culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e

tradizioni popolari;

- q) tutela e valorizza i beni di valore ambientale, artistico, architettonico e monumentale, mobili ed immobili, pubblici e privati, esistenti nel suo territorio, curando, in particolare, il recupero del Centro Storico, matrice dell'identità storica e sociale della città;
- r) opera per la promozione e per la valorizzazione di istituzioni culturali e per il potenziamento del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari "G. Tancredi", della Biblioteca Comunale "C. Angelis" e del Centro Studi Garganici;

Art. 8

Principi, forme e modi di esercizio delle funzioni

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione della comunità e l'effettiva partecipazione dei singoli, delle associazioni e di ogni altra formazione sociale alle scelte politiche e amministrative ispirandosi ai principi della trasparenza e della imparzialità dei procedimenti e delle decisioni;
- b) organizza gli uffici ed i servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità; attua, altresì, il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti, se presenti, altrimenti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- c) persegue la collaborazione ed il raccordo con gli altri comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia, con la Regione e con lo Stato; adotta il metodo e gli strumenti della programmazione; concorre alla formazione e all'attuazione dei piani e dei programmi statali, regionali e degli altri enti ed organismi a base territoriale;
- d) nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali, e nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale, ricerca, mediante gemellaggi o altre forme di relazioni, anche permanenti, con città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia;

2. Ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO II
RAPPORTI CON LA COMUNITA'.
LA CITTADINANZA ATTIVA

CAPO I
PARTECIPAZIONE POLITICA
DEI SINGOLI E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

Art. 9
Forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini, anche su base di quartiere o di frazione, assicurandone, quali espressioni della comunità, il concorso, secondo le disposizioni stabilite dal presente Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione, all'esercizio delle proprie funzioni e favorendone lo sviluppo e l'attività con idonei interventi, anche di natura economica.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio comunale istituisce un Albo delle forme associative nel quale una apposita Commissione, da esso nominata, registra le associazioni, le organizzazioni, i movimenti, i comitati e ogni altra formazione sociale che ne faccia richiesta e che rappresenti effettivamente, anche sotto l'aspetto della sua consistenza, interessi generali o diffusi, persegua fini corrispondenti a quelli del Comune ed abbia un ordinamento interno a base democratica.

4. Il Comune garantisce l'accesso delle forme associative alle strutture e ai servizi comunali e può intervenire mettendo a disposizione beni o servizi, o altre forme di sostegno reale, destinati a quelle che non perseguono fini di lucro, le quali devono inviare annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività che intendono svolgere e su quella svolta nonché sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi loro assegnati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10
Libere forme associative

1. Il Consiglio comunale istituisce due Consulte, per attività produttive e per attività sociali e culturali, delle quali fanno parte, secondo criteri di omogeneità

in relazione ai fini perseguiti, e secondo le modalità stabilite dal Regolamento, le forme associative iscritte nell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

2. Alle Consulte, nelle materie di competenza, è assicurato l'esercizio di funzioni consultive e propositive per gli atti di competenza del Consiglio comunale e per quelli degli altri organi elettivi che siano di interesse generale o che, pur riguardando temi specifici, rivestano un interesse comunitario rilevante.

3. I pareri, dei quali il regolamento preciserà quelli obbligatori, e le proposte devono essere presi in considerazione dall'organo competente, che, ove se ne discosti o non l'accolga, è tenuto a darne motivazione.

4. Le Consulte esprimono i pareri entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta con una relazione che illustra le relative motivazioni.

5. Le Consulte possono chiedere che alle loro sedute intervengano funzionari comunali per l'esposizione di particolari problematiche.

6. Il Consiglio comunale, una volta all'anno, tiene una seduta aperta con la partecipazione delle Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi aspetti più rilevanti, i presidenti delle Consulte, o un loro delegato, possono intervenire per esprimere il loro giudizio.

7. Il Comune, al fine di favorire l'esercizio delle funzioni delle Consulte, garantisce ad esse la più ampia informazione.

Art. 11
Consulta degli anziani

Il Comune, nell'intento di attuare una politica sociale più attenta ai problemi e alle esigenze della terza età, promuove la istituzione di una Consulta comunale degli anziani secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12
Altre consulte

Il Comune può promuovere la istituzione di altre consulte ove esigenze di particolare rilevanza sociale e di tutela di particolari categorie lo richiedano.

Art. 13**Istanze e interrogazioni**

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, residenti nel Comune, o che, se non residenti, ivi esercitano una attività di lavoro o di studio, o vi hanno interessi economici, nonché gli stranieri e gli apolidi ivi residenti, hanno diritto di rivolgere ai Sindaco istanze dirette a segnalare esigenze, manchevolezze e bisogni ed a promuovere interventi, su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Gli organismi associativi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni scritte per chiedere notizie o ragioni su determinati comportamenti.

3. La risposta all'istanza e o all'interrogazione viene comunicata dal Sindaco entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 14**Petizioni**

1. Tutti i soggetti di cui al primo comma dell'art. 13 hanno diritto di rivolgere petizioni agli organi elettivi del Comune dirette a segnalare comuni esigenze e bisogni e a sollecitarne l'intervento per la migliore tutela di interessi collettivi su materie di competenza comunale.

2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 100 persone e depositata presso la Segreteria generale, a cura della quale viene comunicata ai capigruppo consiliari.

3. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere resa dall'organo competente entro due mesi, ed adeguatamente motivata.

4. Ove il termine previsto per la risposta non sia rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Art. 15**Proposte**

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune, hanno diritto di presentare, al Consiglio o alla Giunta, motivate proposte dirette a promuovere l'adozione di atti di loro competenza per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. La proposta, se ha ad oggetto una disciplina

regolamentare, deve essere redatta in articoli e preceduta da una relazione illustrativa.

3. La proposta deve essere sottoscritta, con firme legalmente autenticate, da almeno 250 aventi diritto ed inoltrata al Sindaco, il quale la comunica ai capigruppo consiliari previamente corredata dalla valutazione, operata dall'ufficio competente, delle spese che essa comporta nella fase iniziale ed a regime.

4. La proposta, a seconda della competenza, deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta entro trenta giorni dall'inoltro e su di essa l'organo competente decide entro sessanta giorni.

5. Le proposte disciplinate dal presente articolo sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri di cui all'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16**Consultazione della popolazione**

1. Il Consiglio e la Giunta possono promuovere, in materia di esclusiva competenza del Comune, la consultazione di tutti i cittadini residenti o di parti omogenee di essi in ragione dell'oggetto della consultazione, allo scopo di conoscerne il giudizio in ordine ad iniziative, attività o provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta.

2. La consultazione può avvenire nella forma di volta in volta ritenuta più idonea, e, in particolare, attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi d'opinione e deve, comunque, essere assicurata ogni garanzia in ordine alla chiarezza, intelligibilità ed univocità del quesito, alla acquisizione dei giudizi e alla veridicità e autenticità dei risultati. Di ogni iniziativa, attività o provvedimento sottoposto alla consultazione, che comporti, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, deve essere reso esplicito il costo presunto ed il modo di farvi fronte.

3. Le risultanze della consultazione devono essere tempestivamente esaminate dall'organo cui spettano le connesse iniziative, attività o decisioni, e le sue determinazioni, se di diverso avviso, devono essere adeguatamente motivate e rese pubbliche.

4. Le modalità di attuazione delle consultazioni sono determinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 17 **Referendum consultivo**

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare il ricorso al referendum consultivo in ordine a questioni che riguardano materie di esclusiva competenza del Comune.

2. Il referendum consultivo può essere richiesto, sempreché concerni questioni che riguardino materie di esclusiva competenza del Comune, da 1300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme legalmente autenticate.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. La richiesta di referendum, deve contenere indicazioni precise in ordine all'argomento, o alla deliberazione o al provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali che la domanda rivolta ai votanti sia chiara ed univoca e permetta una risposta netta.

5. Il referendum deve riguardare questioni o atti generali.

6. Il referendum non è ammesso se riguarda:

- a) provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- b) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- c) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti e concessioni;
- d) provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
- e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; dotazione organica del personale e relative variazioni;
- f) i bilanci;
- g) i piani e gli strumenti urbanistici;
- h) la tutela dei diritti delle minoranze;
- i) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge,

7. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità del referendum spetta ad un Comitato di garanti, composto da tre membri e nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi o dopo il secondo scrutinio dei tre quinti dei consiglieri assegnati in modo che ne sia garantita la competenza giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

8. La proposta, se di iniziativa popolare, purché sottoscritta da almeno duecento richiedenti, è sottoposta, prima della raccolta delle altre firme necessarie, che deve avvenire entro un termine non superiore a tre mesi, al giudizio di ammissibilità del Comitato

dei garanti. La raccolta delle altre firme riprende se la richiesta è stata dichiarata ammissibile. Il Comitato dei garanti si pronuncia nuovamente su di essa ai soli fini della regolarità.

9. Il referendum è indetto dal Sindaco entro sessanta giorni dal giudizio definitivo del Comitato dei garanti. Non può aver luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su più di quattro quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio.

10. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera approvata dai due terzi dei consiglieri, il Consiglio stesso riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.

11. La proposta sottoposta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

12. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, deve adottare un atto avente ad oggetto la proposta sottoposta a referendum, se questa è risultata accolta, indicando le motivazioni ove se ne discosti.

13. Ai soggetti attivi della partecipazione il Comune rilascia, secondo le modalità stabilite dal regolamento, un documento abilitante all'esercizio dei diritti di cui al presente capo.

14. Il regolamento degli istituti di partecipazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, determina le modalità di attuazione del referendum popolare consultivo anche in riferimento ad ogni altro aspetto riguardante il Comitato dei garanti.

Art. 18 **Azione popolare**

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, ne delibera la costituzione nel giudizio.

CAPO II
LA PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19
Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze, di celerità, è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che, per legge, debbano intervenire ed a quelli, individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti della attività della Pubblica Amministrazione comunale diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali tutti restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Non si applica, altresì, ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 20
La comunicazione dell'avvio del procedimento

1. La notizia dell'avvio del procedimento è data mediante comunicazione personale entro 15 giorni, inviata dal responsabile del procedimento stesso, nella quale deve essere indicato:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti.

2. Gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal regolamento.

Art. 21
Diritto di intervento nel procedimento

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, giuri-

dicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto dell'amministrazione, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 22
Diritto dei destinatari e degli interessati

1. I destinatari della comunicazione dell'avvio del procedimento e coloro che ne sono comunque interessati, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo precedente, hanno diritto a:

- a) prendere visione degli atti del procedimento;
- b) presentare memorie scritte e documenti;
- c) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti ed aspetti rilevanti ai fini della emanazione dell'atto;
- d) assistere alle ispezioni e agli accertamenti diretti a verificare fatti rilevanti ai fini della emanazione dell'atto.

2. Nell'esercizio del diritto di partecipazione di cui al comma precedente è ammesso l'istituto della rappresentanza.

3. Dell'audizione di cui alla lettera c) del comma primo deve essere redatto, a richiesta, apposito verbale firmato dall'intervenuto e dal responsabile del procedimento.

Art 23
Accordi - Esclusione

1. Il Comune può concludere accordi ai sensi dell'art.11 della legge 7.8.90 n.241,

2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività del Comune considerata dall'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241, né quando la comunicazione dell'avvio del procedimento sia oggettivamente incompatibile con il provvedimento da adottarsi, per sua natura o per l'urgenza del provvedere.

3. Le ragioni dell'esclusione debbono essere espressamente indicate nel provvedimento.

Art. 24
Obbligo di motivazione degli atti

1. Gli atti sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione anche in riferimento alle

risultanze istruttorie e a quelle derivanti dalla partecipazione.

2. In particolare, non devono mancare riferimenti ad eventuali audizioni e, in caso di presentazione di documenti e di memorie scritte, deve esserne dichiarata l'esistenza, l'accoglimento o il difetto, ed i motivi.

Art. 25
Disposizioni integrative

Ulteriori disposizioni in materia di svolgimento del procedimento amministrativo e di partecipazione ad esso, ivi comprese le opportune misure organizzative, saranno dettate, nel rispetto di quelle contenute nella legge, nel presente Statuto, e dal regolamento

CAPO III
PUBBLICITA' DEGLI ATTI.
DIRITTO DI INFORMAZIONE
E DI ACCESSO.

Art. 26
Pubblicità degli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti gli atti della Amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, sono pubblici.

2. Il regolamento stabilisce, nel rispetto della legge, i casi ed i modi nei quali il Sindaco, con dichiarazione temporanea e motivata, vieta l'esibizione di atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 27
Pubblicità legale degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge:

- a) le deliberazioni comunali e le determinazioni;
- b) gli elenchi, predisposti con cadenza settimanale, degli atti esterni adottati da organi individuali del Comune;
- c) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organiz-

zazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della pubblica amministrazione comunale ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. L'Amministrazione, per le ipotesi in cui lo ritenga utile, può disporre anche altre idonee forme di pubblicità degli atti predetti nonché di altri atti, dati, notizie ed informazioni ritenuti, caso per caso, di interesse generale.

Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 28
Diritto di informazione

1. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge, assicura la più ampia informazione in ordine alla attività svolta ed ai servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari dei servizi comunali.

2. Il regolamento, a tal fine, stabilisce le modalità e le misure organizzative dirette a garantire:

- a) l'informazione sugli atti e sulle informazioni in suo possesso;
- b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla comunità, sulle strutture competenti alla loro prestazione e sulle condizioni al riguardo necessarie;
- c) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

Art. 29
Diritto di accesso agli atti
e alle informazioni

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme del presente Statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. Il Comune, altresì, è impegnato a promuovere, negli organismi associativi cui partecipa, la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per le attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

3. Il regolamento, in particolare:

- a) stabilisce le modalità dell'accesso nel rispetto del principio per cui il rilascio di copie di atti è subordinato al previo pagamento dei soli costi di riproduzione e la consultazione di essi è gratuita;
- b) individua i casi in cui l'accesso è differito, escluso o soggettivamente limitato;
- c) detta le norme organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso;
- d) stabilisce le modalità per assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali da parte degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 30

Istituzione, requisiti, nomina

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico, salvo il ricorso a quanto previsto nel successivo art. 35, è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti tra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

3. E' ineleggibile il cittadino che riveste la carica di parlamentare nazionale ed europeo, di consigliere regionale, provinciale e comunale. E' ineleggibile, altresì, il cittadino che ha partecipato, quale candidato, alle ultime elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali e il cittadino che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dalla legge per il consigliere comunale.

Art. 31

Durata in carica e revoca

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale anni e non è immediatamente rieleggibile.

2. Il difensore civico cessa dalla carica:

- alla scadenza del mandato;
- per dimissioni;
- per revoca della nomina deliberata dal Consiglio

comunale a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti per gravi violazioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali e per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Nel caso di dimissioni o revoca del Difensore Civico, il Consiglio è convocato entro un mese per procedere alla elezione del successore.

Art. 32

Giuramento

Il Difensore Civico assume le funzioni prestando giuramento davanti al Consiglio Comunale appositamente convocato, con la seguente formula: Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

Art. 33

Ruolo, funzioni e modalità di esercizio

1. Il Difensore civico, secondo le disposizioni del presente Statuto e del regolamento degli istituti di partecipazione, svolge un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune, nonché delle concessioni di servizi, dei consorzi e delle società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale segnalandone gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi lesivi di diritti o di interessi dei cittadini.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed esercita, in ogni caso, le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

3. Il Difensore civico esercita le sue funzioni di propria iniziativa o su istanza motivata dei cittadini, singoli o associati, e deve sempre fornire una risposta motivata a coloro che ne hanno sollecitato l'intervento.

4. Il Difensore civico, ogniqualvolta riscontri comportamenti, anche omissivi, lesivi dei principi di imparzialità e di buon andamento, trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata e segnala, comunque, agli organi elettivi del Comune eventuali gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione.

5. Gli uffici dell'Amministrazione comunale ed i funzionari ad essi preposti, nonché coloro nei riguardi delle cui attività egli esercita le sue funzioni, collaborano con il Difensore civico fornendogli le informazioni e le copie dei provvedimenti, degli atti e dei documenti utili, anche se non compresi nella richiesta, per il migliore assolvimento dei suoi compiti.

6. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.

7. Il Difensore civico sollecita il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco, in caso di inerzia, ad assumere le iniziative, gli atti e i provvedimenti di propria competenza informandone, in ogni caso, il Consiglio comunale e la Consulta di settore,

8. Il Difensore civico può sempre inviare relazioni su questioni specifiche, che egli ritenga di particolare importanza e meritevoli di considerazione, segnalando ai destinatari l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

9. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta corredandola, se del caso, di segnalazioni, proposte e suggerimenti. Tale relazione, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale, è da questo discussa in pubblica seduta.

10. Il Difensore civico, quando, nello svolgimento della sua attività, riscontri disfunzioni, carenze o ritardi per i quali ritenga configurabile una responsabilità disciplinare, nonché omissioni o resistenze a prestargli la collaborazione dovuta, investe della questione l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai fini della eventuale promozione dell'azione disciplinare dandone, nel contempo, comunicazione al Consiglio comunale. Informa, comunque, gli organi competenti del Comune, e chi abbia poteri di intervento, quando le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, o le omissioni e le resistenze a prestargli la collaborazione dovuta siano posti in essere da soggetti per i quali non sia configurabile la richiesta di promozione dell'azione disciplinare in quanto non dipendenti del Comune.

11. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 34

Obbligo di residenza, trattamento economico e mezzi

1. Il Difensore civico deve risiedere nel territorio del Comune.

2. Al Difensore Civico spetta una indennità pari a quella di un Assessore

3. Il Consiglio comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore civico. Ogni spesa relativa alle funzioni del Difensore civico è a carico del bilancio comunale.

Art. 35 Convenzione

Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la convenienza, a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, può deliberare che le funzioni del Difensore civico di cui alle disposizioni precedenti, mediante apposita convenzione con l'ente interessato, siano assicurate dal Difensore civico di uno o più Comuni vicini, o della Comunità Montana del Gargano, o della Provincia di Foggia.

TITOLO III GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 36 Gli organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

2. Gli organi con funzioni gestionali sono il Segretario Generale ed i Dirigenti, ove previsti, altrimenti i responsabili degli uffici o dei servizi.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 37 Competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune ed ha competenza per gli atti indicati dall'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

4. Al Sindaco, ai componenti della Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e ai consiglieri comunali spetta l'indennità nell'importo stabilito dalla legge o nei maggiore o minore importo deliberato rispettivamente dalla Giunta o dal Consiglio Comunale. Al Consigliere Comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

5. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. Spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, Culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 38

I Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere comunale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari, che devono rispettare l'esigenza di garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e le questio-

ni di competenza del Consiglio salvo i casi nei quali l'iniziativa sia riservata ad altri organi in base alle leggi;

b) presentare interrogazioni e, in forma scritta, interpellanze, mozioni e risoluzioni;

c) ottenere dagli uffici del Comune, e dagli enti e dai soggetti dipendenti, strumentali e ausiliari rispetto al Comune, notizie ed informazioni, nonché copie di atti e di documenti, utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Il Comune assicura ai consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

4. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, entro i 10 giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente sull'eventuale decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 5 giorni,

5. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. Secondo le procedure stabilite dal regolamento, i consiglieri sono tenuti a dare informazioni relative alla campagna elettorale, ai sensi comma 1, art. 30 Legge 25 marzo 93, n. 81.

Art. 39

Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che riporta nell'elezione di Consigliere Comuna-

le la cifra elettorale individuale più alta, intendendosi per tale la somma tra i voti di lista e quelli di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 40

Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ai Comune.

3. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione, e risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Presidente resta in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale.

5. Al Presidente, che rappresenta il Consiglio Comunale, competono:

- a) la convocazione e direzione dei lavori del Consiglio, nonché la fissazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- b) la potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
- c) la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;
- d) l'allontanamento dall'uditorio, previ opportuni avvenimenti, di chiunque sia causa di disturbo o di disordine;
- e) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
- f) la scelta degli scrutatori.
- g) Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere anziano. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuta di presiedere all'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 4° occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 41

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare salvo diversa comunicazione dei

singoli di adesione ad altro gruppo presente in Consiglio comunale. Ove, di una lista, sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo.

3. Ciascun gruppo, nella prima riunione, elegge nel proprio seno il Capigruppo e ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, nonché al Segretario generale del Comune. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

4. La conferenza dei Capigruppo consiglieri è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale; la stessa viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale su sua iniziativa e richieste di un capigruppo.

Ad essa compete:

- a) di esprimere parere su ogni questione sottoposta dal Presidente ed in particolare su quelle riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
- b) di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari anche attraverso l'intervento dell'organo esecutivo.

Art. 42

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, per settori organici di materie, in numero non superiore a quattro, con funzioni preparatorie e referenti per i regolamenti e per gli altri atti di competenza del Consiglio. Il regolamento disciplina, nel rispetto dei poteri deliberanti del Consiglio, i casi ed i modi nei quali il Consiglio stesso può deferire alla Commissione permanente compiti redigenti.

2. Le Commissioni sono composte di soli consiglieri, assicurando la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi mediante la previsione del voto plurimo, il quale viene utilizzato anche ai fini delle votazioni.

3. Le commissioni consiliari permanenti, limitatamente alle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta, dagli uffici del Comune, dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati e atti utili all'esercizio delle loro funzioni.

4. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani e programmi, generali e

settoriali, per poi riferirne al Consiglio. Esse esercitano le loro competenze anche in ordine all'attività svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.

5. I componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto. Hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono e obbligo di rispondere alle domande dei componenti le commissioni sulla attività della Giunta e dei componenti.

6. Le commissioni hanno facoltà di richiedere, previa comunicazione al Sindaco, che l'autorizza, l'intervento alle proprie riunioni di funzionari del Comune e di amministratori e i dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti. Possono, inoltre, consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.

7. Il Consiglio comunale, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 2 del presente articolo, può istituire Commissioni speciali su problemi ritenuti di particolare interesse ai fini della attività del Comune, stabilendone i poteri e la durata.

8. Il regolamento del Consiglio, nel rispetto del presente Statuto, disciplina i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, nonché i casi in cui i pareri sono obbligatori. Le sedute sono pubbliche salvo i casi espressamente previsti dallo stesso regolamento.

9. Le commissioni, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono delle strutture e del personale dei relativi settori.

10. Qualora vengano costituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza verrà attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

Art. 43

Funzionamento del consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.

2. In caso di assenza o di impedimento di questi, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano che resta tale fino alla fine della seduta, anche nel caso in cui successivamente a tale insediamento dovesse entrare in aula un consigliere più anziano.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Salvo i casi previsti dal regolamento, oltre che dalla Legge, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca i consiglieri comunali con avviso scritto, da consegnare a domicilio, con l'elenco degli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della seduta; in caso d'urgenza la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 44

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno dieci componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o lo Statuto o il regolamento prevedono una diversa maggioranza.

2. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sette componenti.

3. Il Sindaco concorre alla formazione del quorum strutturale e del quorum funzionale.

4. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta.

Art. 45

Convalida degli eletti

1. Il Consiglio Comunale, previa convocazione del Sindaco, nei termini e nei modi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 dello stesso Decreto Legislativo, convalida i neoeletti Consiglieri nella prima seduta.

2. Gli argomenti da trattare nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale devono essere depositati almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 46

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, da depositare, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato.

4. Entro il 30 Settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 47 **Regolamenti comunali**

Nel rispetto dello Statuto, oltreché delle leggi, il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, distinti regolamenti per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione;
- e) la contabilità comunale;
- f) la disciplina dei contratti del Comune;
- g) la gestione dei servizi in economia.

Art. 48 **Regolamento consiliare**

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina in particolare:

- il funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni, permanenti e speciali;
- la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
- i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza del Consiglio;
- l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza;

- i rapporti con gli organi regionali di controllo;
- l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali;
- i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune,
- Il regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi;
- disciplinare distintamente i diritti ed i doveri dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare i titolari dei diritti di partecipazione;
- assicurare l'attuazione del programma della Giunta comunale garantendo comunque il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;
- assicurare l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
- prevedere un'apposita sessione consiliare per l'esame annuale del rendimento degli istituti di partecipazione;
- disciplinare le procedure di informazione relative alle spese elettorali e alla situazione patrimoniale dei consiglieri.

Art. 49 **Attività ispettiva e commissione di indagine**

1. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono regolate dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri e su richiesta di cinque consiglieri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. La commissione di indagine ha potere di esame sugli atti del Comune e in caso di gravi inadempienze potestà di audizione del Sindaco, degli assessori e dei soggetti interni al comune.

4. Il regolamento consiliare stabilisce il funzionamento e la composizione della commissione, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 50

Composizione ed elezione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di sette assessori.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento

3. Il Sindaco nomina gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

Art. 51

Cessazione della carica di assessore

1. I singoli assessori cessano dalla carica per: dimissione, revoca e decadenza.

2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Segretario Generale, che le trasmette al Sindaco dopo averla acquisita al protocollo generale, e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 52

Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco e, in assenza di entrambi, l'Assessore anziano per età.

2. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica, a maggioranza e con voto palese.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, partecipino funzionari del Comune. Possono essere, altresì, invitati, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art.53

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce semestralmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. Spettano alla Giunta l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria e la nomina del difensore.

E' altresì di competenza della Giunta l'accettazione di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'art. 42 lett. i) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Art. 54

Gli assessori

1. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

3. Le modifiche degli incarichi sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Art. 55

Assessore anziano

1. L'Assessore Anziano, cioè il maggiore per età, svolge le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e del Vice Sindaco.

CAPO III IL SINDACO

Art. 56

Elezione

2. L'elezione del Sindaco, avviene nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dallo Statuto.

4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune e ne è il rappresentante legale.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e le competenze connesse all'ufficio.

6. Quale organi di amministrazione in particolare il Sindaco:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 18 del D. Lgs n. 267/2000;
- d) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- f) Conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale nei caso non si sia avvalso della facoltà di nominare un direttore al di fuori della dotazione organica;

g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

7. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stessi, informandone il Consiglio Comunale.

8. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

9. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 57

Vice sindaco

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta. Per tale carica valgono le disposizioni previste dall'art. 50 del presente Statuto.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni adottata ai sensi di legge.

Art. 58

Delegato di frazione

1. Il Sindaco per le frazioni di Macchia e Ruggiano, limitatamente alle funzioni di cui agli artt. 54 e 14 del Testo Unico, può delegare un consigliere comunale.

Art. 59**Divieto generale di incarichi e consulenze**

Il Sindaco, al Vice-Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 60**Dimissioni, impedimenti, rimozione, decorrenza, sospensione o decesso del sindaco**

2. Le modalità, la decorrenza e gli effetti delle dimissioni, della rimozione, della decadenza e della sospensione del Sindaco sono regolati dalla legge. Sono altresì regolati dalla legge gli effetti dell'impedimento permanente e del decesso del Sindaco.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO IV**UFFICI E PERSONALE****Art. 61****Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali in base a criteri di autonomia funzionale ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità onde assicurare l'imparzialità, l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione. Per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo del Comune, il regolamento, sulla base dei criteri e dei principi predetti, disciplina l'attribuzione delle responsabilità gestionali e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario Generale ed i responsabili degli uffici e dei servizi, i quali, secondo le rispettive competenze, devono assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione con particolare riguardo alla massima, possibile semplificazione e tempestività dei procedimenti e all'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica. Agli organi elettivi del Comune spettano i poteri di indirizzo e di controllo politi-

co-amministrativo; ai dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o dei servizi, coordinati dal Segretario Generale, è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

2. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.

3. La dotazione organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e ai programmi del Comune.

4. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnati. Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ad ogni responsabile delle unità organizzative deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

5. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dei profili professionali e delle categorie professionali, ed in relazione ad esigenze di funzionalità dei servizi, saranno disposte rotazioni quinquennale del personale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

6. Ai Dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o dei servizi, scelti secondo rigorosi criteri di merito e di professionalità ed in relazione alle esigenze di razionalità e buon andamento degli uffici e dei servizi, va assicurato, nel rispetto delle funzioni del Segretario stabilito dalla legge, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi agli stessi demandati.

7. I Dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o dei servizi, inoltre, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, e ai compiti assegnati, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

8. Al personale del Comune è assicurato il miglioramento delle professionalità mediante sistemi o forme di perfezionamento permanente e mediante prospettive di carriera.

9. Il Comune riconosce e tutela la libertà di organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo per le scelte fondamentali che attengo-

no all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati, che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contraffazione decentrata.

Art. 62

Incarichi di collaborazione al alto contenuto di professionalità

L'Amministrazione, per la realizzazione di obiettivi determinati, può fare ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni a termine secondo le norme dettate dal Regolamento.

Art. 63

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. In particolare il Direttore Generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a) del T.U. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di questione. AL Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o dei servizi, ad eccezione del Segretario Comunale.

3. Per la revoca e la durata dell'incarico si applica il 2° comma dell'art. 108 del T.U, n. 267/2000.

4. Nel caso in Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 64

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai dirigenti, ove previsti, altrimenti ai relativi responsabili, ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti

di indirizzo approvati dagli organi di governo ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2°, del D.Lgs: n. 267/2000 e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale, se presente, altrimenti di categoria professionale apicale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 65

Segretario generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 66

Funzioni del segretario generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme ai Sindaco.

2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, ai Sindaco, agli assessore e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ove previsti, altrimenti dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne coordina l'attività secondo le direttive impartite dal Sindaco. Formula inoltre proposte su questioni organizzative o gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione.

4. Nel caso di istituzione della figura del Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e definite contestualmente alla nomina del Direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

5. Il Segretario Generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni di Sindaco, degli Assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 67

Vice segretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 68

Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei dirigenti, ove previsti, altrimenti dei responsabili degli uffici o di servizi è presieduta dal Segretario Generale. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

2. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Generale al Sindaco.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 69

Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e, per quanto riguarda quelli in atto gestiti dal Comune, di dismetterli o di modificarne, nel rispetto della legge, la forma di gestione.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 70

Gestione in economia

I servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale, sono gestiti in economia secondo le disposizioni stabilite da apposito regolamento.

Art. 71

Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale salvaguardando le minoranze consiliari,

fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata competenza tecnica ed amministrativa preferibilmente nello stesso settore di attività, restano in carica, salvo il caso di revoca anticipata per l'intero mandato amministrativo del Sindaco.

4. Il Sindaco può provvedere alla revoca di cui al comma precedente al sopravvenire delle cause individuate dal Consigliere Comunale.

1. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni informano la loro attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 72

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata (vedi artt. 112, comma 1 e 113 comma 1 lettera "e" del Testo Unico) miste pubblico/privato qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale, in tal caso, approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma il Comune

può costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla sua partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Art. 73

Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. La delibera di concessione a terzi è adottata dal Consiglio comunale, previa adeguata motivazione circa l'esistenza dei presupposti predetti, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e di correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

E DI COOPERAZIONE TRA ENTI.

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 74

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana del Gargano e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione nonché le

modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 75 **Consorzi**

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare di promuovere la costituzione di un consorzio o di aderire con altri enti pubblici a consorzi, approvando apposita convenzione unitamente allo statuto del consorzio, secondo quanto stabilito dalla legge in materia di consorzi.

Art. 76 **Accordi di programma**

Per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, ove l'opera, l'intervento o il programma d'intervento siano di competenza primaria o prevalente del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, previa una conferenza di verifica tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO VII **CONTABILITA' E FINANZA**

Art. 77 **Ordinamento contabile del comune**

L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 78 **La programmazione di bilancio**

1. La programmazione dell'attività del Comune è

correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

2. Il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione Puglia, è deliberato dal Consiglio comunale, nei termini previsti dalla legge, secondo i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Consiglio, in prima convocazione, approva il bilancio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in seduta pubblica, nei termini con voti e le modalità stabiliti dalla legge e dallo Statuto

Art. 79 **Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti**

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale di previsione, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, è suddiviso per anni, ed è di durata pari a quello della Regione Puglia con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento in esso inclusi con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma deve comprendere, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, la individuazione delle risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono apportate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è approvato nei termini e con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Art. 80**Le risorse per la gestione corrente**

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in relazione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 81**Le risorse per gli investimenti**

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 82**La gestione del patrimonio**

1. Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso il competente ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il

regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento affinché da parte di tutti i dipendenti si osservi l'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunale necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Art. 83**Il collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti, di cui l'elezione, la durata in carica e i diritti sono disciplinati dalla legge, adempie alle funzioni da questa attribuitegli e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo in conformità al regolamento ed a quanto di seguito indicato:

- a) segnalando, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso che ritenga meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando alle adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta per riferire o esprimere pareri su particolari argomenti quando lo richiedano il Sindaco o rispettivamente il Consiglio o la Giunta.

2. Il regolamento disciplina i casi e (e procedure nei quali al collegio dei revisori dei conti può essere affidato l'incarico di eseguire periodiche verifiche di cassa.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti i consiglieri in carica del Comune.

4. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

Art. 84**Il rendiconto della gestione**

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economico-finanziaria e attestati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto, in seduta pubblica e con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. In seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 85**Appalti e contratti**

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nel nostro ordinamento giuridico.

Art. 86**Controllo interno della gestione**

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il Controllo di gestione, affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tuffi gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso in cui, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 87****Revisione dello statuto**

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.

3. Il regolamento consiliare determina le modalità attraverso le quali si realizza l'informazione dei cittadini, delle consulte e dei consiglieri comunali in ordine alle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.

4. Una proposta di modifica dello Statuto respinto dal Consiglio comunale non può essere rinnovata al Consiglio che l'ha respinto prima di due anni.

Art. 88 Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti sentito il Collegio dei revisori dei conti.

2. Dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale adotta i regolamenti di cui all'art. 41:

- entro sei mesi quello di cui alla lettera a);
- entro diciotto mesi quello di cui alla lettera b)
- entro ventiquattro mesi quello di cui alla lettera c);
- entro nove mesi quello di cui alla lettera d);
- entro sei mesi quello di cui alla lettera g).

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, nelle materie ad essi demandate continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello Statuto.

Art. 89 Entrata in vigore dello statuto

Lo Statuto entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE

Stemma del Comune

Lo stemma è costituito da un 'aquila bicipite con scudo in argento sagomato circondato sui due lati e nella parte inferiore da cornucopie con croce in bianco ed inquartato nel 1 e nel 4 quarto dall'immagine di S. Michele, a più colori, e nel 2 e 3 quarto una croce greca in argento, sormontato il tutto da una corona a cinque punte con fiori e gemmata.

Gonfalone del Comune

Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare di colore bianco riccamente ornato di ricami di argento laterali verticali, frangiato alla base, delle

misure e forme come da schizzo, con fascia verticale tricolore, con i colori nazionali sul lato destro e caricato dello stemma con l'iscrizione centrale in argento "Comune di Monte S. Angelo".

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 36 suppl. del 21.02.92

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE (Provincia di Foggia)

STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Definizione

1. Il Comune di ROSETO VALFORTORE è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2 Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici,

sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato, della Comunità Montana e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6 Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3 Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza S. Antonio n. 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Articolo 4 Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il Territorio comunale si estende per

Kmq.49,84, confinante con i Comuni di Alberona, San Bartolomeo in Galdo (BN), Biccani, Faeto, Castelfranco in Miscano (BN), Folano di Val Fortore (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN).

Articolo 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi al bozzetto allegato sotto la lettera A) che ne forma parte integrante del presente statuto.

2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "ROSETO VALFORTORE" con lo stemma raffigurante la " Rosa canina di colore rosa a cinque petali su campo bleu".

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

4. L'uso del gonfalone avviene nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.

5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 6 Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

- a) riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni consultive di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 36, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. e successive modificazioni;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorire la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

- d) può finanziare programmi di azione positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Articolo 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.34 del TU Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Articolo 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Articolo 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più

idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Articolo 10

Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11

Elezione - Composizione - Presidenza Consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Al Sindaco sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

6. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

7. Le modalità di elezione del Sindaco, i suoi poteri e le sue funzioni sono definiti dalla Legge. Le funzioni vicarie di Sindaco sono esercitate dal Consigliere Anziano .

8. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 del T.U. decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

Articolo 12 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo ed ha competenze limitatamente sui seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti tranne i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non

siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.

- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

2. Il consiglio, nei modi disciplinati dal presente statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

3. Le deliberazioni Mi ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 13 I diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di presentare interrogazioni e mozioni secondo le modalità disciplinate nell'apposito regolamento del Consiglio comunale.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni in loro possesso e copia degli atti utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. La richiesta per il rilascio delle copie degli atti è ricevuta dal Responsabile del Servizio e/o ufficio su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto richiesto ed apporre la firma. Il modulo deve contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

4. Il rilascio delle copie avviene immediatamente quando riguardano un esiguo numero di atti semplici, mi caso di atti complessi e di un certo numero il Responsabile del Servizio e/o Ufficio indica il termine per il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, al. sensi dell'Allegato B), n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della Tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni.

6. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione, del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli Uffici e servizi comunali o degli altri eventuali enti o aziende dipendenti, precisando nello stesso, le funzioni esercitate, l'ubicazione, il normativo del dipendente responsabile, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni, notizie, la consultazione e il rilascio di atti utili all'espletamento del loro mandato, salvo che per gli atti interni, intendendosi per tali quelli relativi a procedimenti non ancora conclusi, per il quale l'accesso dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Settore o dal Segretario Comunale.

7. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

8. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Articolo 14

Convalida - Programma di governo

1. Il Consiglio provvede nella prima seduta:

- a) alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di rieleggibilità ed incompatibilità, al sensi e per gli effetti dell'art.60 e 63 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- b) alla elezione tra i propri componenti la commissione elettorale comunale al sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

3. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

5. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 15

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. E' istituita, presso il Comune di ROSETO VALFORTORE, la conferenza del capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 16

Funzionamento e sedute del Consiglio Decadenza dei Consiglieri

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, della verifica degli equilibri di bilancio e del rendiconto della gestione.

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - ventiquattro ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza di:
 - metà dei componenti assegnati per le sedute di prima convocazione;
 - non meno di un terzo dei componenti assegnati, per le sedute di seconda convocazione;
- c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- d) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
- g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

4. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate nel Consiglio.

5. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

6. In caso di mancata partecipazione a quattro sedute consecutive ovvero a sei sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, il Consiglio dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

7. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Articolo 17

Esercizio della potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Articolo 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di un rappresentante della minoranza, garantendo ad ogni Consigliere la partecipazione ad almeno una Commissione.

2. Il regolamento sulle commissioni determina il numero, il tipo ed il funzionamento, i poteri delle Commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

4. Qualora vengano costituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza verrà attribuita ad un consigliere appartenente al gruppo di opposizione.

5. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

6. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

7. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Articolo 19**Indirizzi per le nomine e le designazioni**

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza in comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

**CAPO II
GIUNTA E SINDACO**

**Articolo 20
Elezioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

**Articolo 21
Competenza del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione e può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e Regionali attribuite e delegate all'Ente.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende

all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune e le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e dello stemma del Comune, da portarsi a tracollo.

**Articolo 22
Linee programmatiche**

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 14, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

**Articolo 23
Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano

efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

Articolo 24 **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art.59, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Articolo 25 **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti comuni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Articolo 26 **Divieto generale di incarichi e consulenze** **Obbligo di astensione**

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti dal Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini

sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 27 **Nomina della Giunta**

1. Il Sindaco nomina, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

Articolo 28 **La Giunta - Composizione e presidenza**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 29 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce

annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art.42 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 30 **Funzionamento della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo, e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Articolo 31 **Cessazione dalla carica di assessore** **Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia**

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessoriandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti,

dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

TITOLO III **FORME DI PARTECIPAZIONE**

CAPO I **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI** **RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI** **ISTANZE E PROPOSTE**

Articolo 32 **Partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

4. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

6. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale sulla disciplina del procedimento amministrativo, adottato ai sensi e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 33 **Riunioni e assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a nonna della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, i gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 34 **Consultazioni**

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 35 **Istanze e proposte**

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare i provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Articolo 35bis **Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via propositiva e consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura, spettacolo, pubblica istruzione e, in generale, problematiche del mondo giovanile.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con regolamento.

CAPO II **REFERENDUM**

Articolo 36 **Azione referendaria**

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 37 **Disciplina del referendum**

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Articolo 38 **Effetti del referendum**

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA** **E ACCESSO**

Articolo 39 **Albo Pretorio**

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli

atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità come previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Responsabile del Servizio, avvalendosi del messo comunale cura l'affissione degli atti e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente e, dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Articolo 40 **Svolgimento dell'attività amministrativa**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa, ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Articolo 41 **Diritto di accesso**

1. Il Comune adotta apposito regolamento per disciplinare le misure organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa e la partecipazione consapevole all'attività del Comune da parte dei cittadini, degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni.

2. Il regolamento, inoltre, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
- individua, con norme di organizzazione, i responsabili dei procedimenti;

- detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Articolo 42 Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento, da adottarsi, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, revisione periodica degli inventari.

Articolo 43 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del Testo Unico D.Lgs. N. 267/2000.
2. L'Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 44 Revisione economico-finanzia

1. La revisione economico-finanziaria, del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente Art.43, disciplina, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI I SERVIZI

Articolo 45 Servizi pubblici locali e forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni

e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

4. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 49.

Articolo 46 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Articolo 47 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e ammini-

strativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

- b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato mi seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Sindaco può revocare il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale assegnati.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio tra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali. verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme e autonome di verifica della gestione.

Articolo 48 **Istituzioni**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 49 **Società**

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infra-

strutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche in deroga a disposizioni di leggi specifiche,, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 116 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 50 **Concessioni a terzi**

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi, secondo i presupposti previsti dalla legge.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII **FORME DI ASSOCIAZIONE** **E DI COOPERAZIONE** **ACCORDI DI PROGRAMMA**

Articolo 51 **Convenzioni**

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 52 **Accordi di programma**

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere

accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII **UFFICI E PERSONALE** **SEGRETARIO COMUNALE**

CAPO I **ORGANIZZAZIONE DEGLI** **UFFICI E PERSONALE**

Articolo 53 **Sicurezza e salute dei lavoratori** **nei luoghi di lavoro**

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 54 **Ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. All'ordinamento degli uffici e del personale, ivi compresi i dirigenti, ove presenti, ed il segretario comunale, si applicano le disposizioni del legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni ed, integrazioni. e le altre disposizioni di in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel testo unico D.Lgs. N. 267/2000. E Comune disciplina, con l'apposito regolamento, in conformità al presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. La potestà, del Comune si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla attuazione collettiva nazionale ai sensi del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazio-

ne e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Articolo 55

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficace dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 56

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 57

Incarichi esterni

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per i dirigenti, alte specializzazioni o funzionanti dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti di cui al presente comma, sono stipulati nella misura del 5% della dotazione organica arrotondando il prodotto all'unità superiore o a una unità nel caso di dotazione organica "inferiore a 20 unità e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sin-

daco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 58

Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in

ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale al sensi di quanto previsto dall'Art. 108 del Testo Unico, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107 del Testo Unico, decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 59

Responsabili degli Uffici o dei Servizi

1. Possono essere attribuite al Responsabili degli Uffici o dei Servizi, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Possono essere ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dal regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. I responsabili degli uffici o dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione dell'art.97, comma 4, lett. d), del Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Articolo 60

Potere sostitutivo

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici o dei servizi.

2. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.

3. Qualora l'inerzia permanga o in caso di gravi inosservanze delle direttive generali, da parte del responsabile dell'ufficio o del servizio competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco può nominare, salvo i casi di urgenza, previa contestazione, un Commissario ad acta, individuandolo tra il Direttore Generale, ove nominato, il Segretario comunale o gli altri responsabili degli uffici o dei servizi con specifiche professionalità.

4. In mancanza di specifica professionalità tra i soggetti di cui sopra, lo stesso commissario ad acta viene individuato tra il personale di pari categoria professionale alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 1 comma 2, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 61

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e

dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Articolo 62

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'Art.12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'Art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

Articolo 64

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

